



**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**  
VI Reparto "Affari Giuridici e Legislativi"

Roma, 7 aprile 2018

**SCHEDA**

**Oggetto:** Adeguamento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico del personale del Comparto "Sicurezza-Difesa". Incremento della speranza di vita.

1. L'I.N.P.S., con circolare n. 62 del 4 aprile u.s., ha emanato disposizioni in merito all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, come da ultimo modificati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dicastero del lavoro, in data 5 dicembre 2017.
2. Al riguardo, si evidenzia che **tali incrementi**:
  - a. **si cumulano** con gli aumenti previsti da precedenti decreti e, pertanto, l'adeguamento complessivo dei requisiti per l'incremento alla speranza di vita sarà, a decorrere dal **1° gennaio 2019**, pari a **12 mesi**;
  - b. **non modificano i vigenti limiti ordinali**, come chiarito:
    - (1) dall'art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 5, del decreto legge n. 101 del 2013, ai sensi del quale il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza, **non è modificato** dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e **costituisce limite non superabile**;
    - (2) da appositi atti di indirizzo nel tempo emanati dal Dipartimento della funzione Pubblica<sup>1</sup> e dall'INPS<sup>2</sup>.Ciò salvo il caso in cui il militare, al raggiungimento del limite ordinamentale previsto per ogni grado, non abbia raggiunto i requisiti previsti per la pensione di anzianità;
  - c. **incidono** invece sui **requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità**.
3. Per quanto sopra, il personale del Corpo consegue il diritto alla pensione:
  - a. di **vecchiaia**, al compimento del **sessantesimo anno di età** ovvero dei **diversi limiti di età previsti per gli ufficiali** dall'art. 36 del d.lgs. n. 69 del 2001 e dalla pertinente tabella 5<sup>3</sup>;
  - b. di **anzianità**, al raggiungimento alternativamente dei seguenti requisiti minimi, come adeguati per effetto degli incrementi per le aspettative di vita:
    - (1) **58 anni** di età e **35 anni** di anzianità contributiva;
    - (2) **41 anni** di anzianità contributiva.Il diritto alla pensione di anzianità si consegue inoltre se entro il 31 dicembre 2011 sia stata raggiunta la massima anzianità contributiva prescritta per il ruolo di appartenenza, in corrispondenza di un'età anagrafica pari a **54 anni**.
4. **Disposizioni di dettaglio** saranno emanate **a breve con apposita circolare**.

<sup>1</sup> Dipartimento della funzione pubblica, circolare n. 2 in data 8 marzo 2012 (cfr. per le Forze di polizia, in particolare, pag. 4)

<sup>2</sup> I.N.P.S., messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

<sup>3</sup> In aggiunta alla maturazione dei requisiti contributivi minimi, da individuarsi, alternativamente, in 20 anni di anzianità contributiva o in 15 anni in presenza di contribuzione al 31 dicembre 1992.